



A.S.L. TO4

Azienda Sanitaria Locale
di Ciriè, Chivasso e Ivrea

Sede legale: Via Po, 11 - 10034 CHIVASSO (TO)

Tel. +39 011.9176666

Sede amministrativa: Via Aldisio, 2 - 10015 IVREA (TO)

Tel. +39 0125.4141

www.aslto4.piemonte.it

P.I./Cod. Fisc. 09736160012

Direzione Generale
Sede Via Po, 11 - Chivasso
Nr. telefono 011/9176303-6510
Nr. fax 011/9176322
Email : direzione.generale@aslto4.piemonte.it
direzione.generale@pec.aslto4.piemonte.it

ASL TO4



Protocollo nr. 0030673

del 03/04/2017

Titolario 2.2.2 #

FOCOLAIO DI INFLUENZA AVIARIA AD ALTA PATOGENICITÀ H5N8 NEL COMUNE DI CHIVASSO (TO). ISTITUZIONE DELLE ZONE DI RESTRIZIONE

VISTO il Testo unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio decreto 27 luglio 1937, n. 1265;

VISTO il Regolamento di polizia veterinaria, approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modifiche;

VISTA la Legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modifiche, recante "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale"

VISTA la direttiva 2005/94/CE del Consiglio del 20 dicembre 2005 relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE;

VISTA la decisione 2006/437/CE che approva un manuale diagnostico per l'influenza aviaria, secondo quanto previsto dalla direttiva 2005/94/CE del Consiglio;

VISTO il Decreto Legislativo 25 gennaio 2010 n. 9 "Attuazione della Direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria che abroga la Direttiva 92/40/CE;

VISTA l'ordinanza del Ministero della Salute 26 agosto 2005 e s.m.i. "Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffuse dei volatili da cortile";

VISTO il Dispositivo dirigenziale DGSAF prot. n. 29861 del 30 dicembre 2016 con il quale sono state adottate ulteriori misure di controllo in conseguenza della prima

positività per virus influenzale H5N8 in un uccello selvatico ritrovato morto nella Laguna di Grado e confermato da parte dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie sede del Centro di Referenza Nazionale per l'influenza aviaria in data 28 dicembre 2016;

VISTO il Dispositivo dirigenziale DGSAF prot. n. 1941 del 26 gennaio 2017 e s.m. con il quale sono state disposte misure straordinarie di controllo e di biosicurezza per scongiurare la diffusione del virus influenzale H5N8 ad altri allevamenti di pollame;

CONSIDERATA la comunicazione dell'IZS delle Venezie pervenuta in data 30.03.2017 relativa alla positività per virus in polli di un allevamento rurale sito nel comune di Chivasso (TO);

RILEVATO che i virus influenzali aviari ad alta e a bassa patogenicità hanno determinato nel corso degli anni epidemie di particolare gravità, dimostrando la capacità di diffondersi rapidamente fra gli allevamenti avicoli del territorio circostante;

CONSIDERATO indispensabile attivare in tempi rapidi adeguate misure di controllo ed eradicazione per contenere l'eventuale diffusione del virus dell'influenza aviaria nel territorio regionale, ai sensi delle citate disposizioni comunitarie e nazionali;

RITENUTO di istituire una zona di protezione e una zona di sorveglianza intorno al focolaio e di definire le misure da applicare in tali zone e nel restante territorio regionale;

VISTO il Dispositivo Dirigenziale DGSAF prot. N°0008246 del 30/03/2017 con il quale è stata disposta l'applicazione di misure atte alla riduzione del rischio e di biosicurezza rafforzate nonché sistemi di individuazione precoci dei rischi di trasmissione al pollame, attraverso volatili selvatici, dei virus ad alta patogenicità sul territorio nazionale

RESOSI NECESSARIO integrare l'elenco dei Comuni con zone di restrizione indicate nel precedente Provvedimento Dirigenziale Prot. 30154 del 31 Marzo 2017

Il Direttore Generale ASL TO4

Adotta il seguente Dispositivo Dirigenziale

1. Istituzione di una zona di protezione così delimitata:

- Comune di Chivasso: a ovest di via Po, di via Orti, a sud della stradale Torino, a ovest di via Foglizzo, di via Montanaro, a ovest della ferrovie
- Comune di Montanaro: a ovest della ferrovia, di via Torino, di via Giuseppe Garibaldi, a sud di Piazza Luigi Massa, via Roma, via Sant'Anna, via San Giovanni Bosco, a ovest di via Strada Nuova
- Comune di San Benigno Canavese: a est dell'autostrada A5
- Comune di Volpiano: a est dell'autostrada A5, a nord-est di Corso Europa, dello svincolo Brandizzo Volpiano
- Comune di Brandizzo

2. Istituzione di una zona di sorveglianza così delimitata:

- Comune di Chivasso: a est di via Po, di via Orti, a nord della stradale Torino, a est di via Foglizzo, di via Montanaro, a est della ferrovia
- Comune di Montanaro: a est della ferrovia, di via Torino, di via Giuseppe Garibaldi, a nord di Piazza Luigi Massa, via Roma, via Sant'Anna, via San Giovanni Bosco, a est di via Strada Nuova
- Comune di San Benigno Canavese: a ovest dell'autostrada A5
- Comune di Volpiano: a ovest dell'autostrada A5, a sud-ovest di Corso Europa, dello svincolo Brandizzo Volpiano
- Comune di Verolengo: a ovest di strada del Bollone, a sud della SP31bis, a ovest di via Trento, di via Thaon di Revel, di via per Torrazza (SP90)
- Comune di Torrazza Piemonte: a ovest di via Roma (SP90) , a nord di via Giuseppe Mazzini, nord-ovest di via Caduti della Libertà, a ovest della SP90
- Comune di Rondissone: a ovest della SS11, della SP90
- Comune di Mazzè: a ovest della SP90, a sud di via Cimitero, a ovest della SP81, a sud della SS595
- Comune di Caluso: a sud della SS595, a sud-ovest della SS26, a sud della SP53
- Comune di Foglizzo
- Comune di San Giusto Canavese: a sud-ovest di via del Boschetto, a sud di via Cappo, via Monte Nero, di via Massimo D'Azeglio, a est di via Trieste, di via Molino
- Comune di San Giorgio Canavese: a sud di via Molino
- Comune di Feletto: a est della SP460

- Comune di Bosconero: a est della SP460, della Strada della Frasca
- Comune di Rivarolo Canavese: a sud di via Leonardo da Vinci, di via Galileo Galilei, di via Rivarossa
- Comune di Rivarossa: a est di via Rivarossa, a sud di via S. Francesco al Campo
- Comune di Lombardore
- Comune di Leini
- Comune di Settimo Torinese
- Comune di San Mauro Torinese: a nord di via Lunga, a ovest della SS590, a nord di Rio Dora
- Comune di Castiglione Torinese
- Comune di Grassano Torinese: a nord della SP122, della SP 118
- Comune di Sciolze: a nord della SP118
- Comune di Rivalba
- Comune di Casalborgone: a nord della SP97, a ovest della SP102, della SP458
- Comune di San Sebastiano da Po
- Comune di San Raffaele Cimena
- Comune di Castagneto Po

3. L'adozione delle misure di seguito specificate:

A) Misure da applicare nella zona di protezione (ZP) e di sorveglianza (ZS) del

Piemonte

- a. censimento di tutte le aziende avicole;
- b. sopralluogo, da parte dei veterinari ufficiali dei Servizi veterinari delle Aziende Sanitarie, presso tutte le aziende commerciali per sottoporre ad esame clinico il pollame e gli altri volatili in cattività, verificando la documentazione dell'allevamento per valutare se ci sono stati nel periodo a rischio di introduzione della malattia aumenti di mortalità, cali della

- produzione di uova e del consumo di mangime e sottoponendo ad esame clinico il pollame e gli altri volatili detenuti;
- c. attuazione di un'ulteriore sorveglianza sierologica e virologica conformemente alle indicazioni operative regionali e nazionali in modo da individuare l'eventuale ulteriore diffusione dell'influenza aviaria nelle aziende ubicate nella zona di protezione.

B) Misure da applicare nella zona di protezione (ZP)

- a. tutto il pollame e tutti gli altri volatili in cattività sono trasferiti e tenuti all'interno di un edificio dell'azienda. Qualora ciò sia irrealizzabile o qualora il loro benessere sia compromesso, essi sono confinati in altro luogo della stessa azienda che non consenta contatti con altro pollame o altri volatili in cattività di altre aziende. E' adottata ogni misura ragionevole per ridurre al minimo i contatti con i volatili selvatici;
- b. le carcasse di animali morti sono prontamente distrutte;
- c. i veicoli e le attrezzature utilizzati per trasportare pollame o altri volatili in cattività vivi, carne, mangime, concime, liquami e lettiere, nonché qualsiasi altro materiale o sostanza potenzialmente contaminato sono sottoposti ad una o più procedure di disinfezione;
- d. tutte le parti di veicoli, utilizzati dal personale o da altre persone, che entrano o escono dalle aziende e che potrebbero essere state contaminate sono sottoposte senza indugio ad una o più procedure di disinfezione;
- e. non sono ammessi, senza l'autorizzazione del veterinario ufficiale, l'ingresso o l'uscita da un'azienda soggetta a restrizione di altri volatili in cattività o di mammiferi domestici. Tale limitazione non si applica ai mammiferi che abbiano accesso unicamente agli spazi riservati all'abitazione in cui essi:
 - 1. non hanno contatti con il pollame o altri volatili in cattività dell'azienda;
 - 2. non hanno accesso alle gabbie o alle zone in cui è tenuto il pollame o altri volatili in cattività dell'azienda
- f. eventuali aumenti della morbilità o della mortalità o casi significativi dei livelli di produzione nelle aziende sono immediatamente segnalati al veterinario ufficiale;

- g. chiunque entri o esca dalle aziende deve rispettare opportune misure di biosicurezza volte a impedire la diffusione dell'influenza aviaria; il detentore degli animali tiene un registro di tutti i visitatori dell'azienda. Tale registro deve essere messo a disposizione del Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria competente che lo richieda;
- h. è vietata la rimozione o lo spargimento della pollina proveniente dalle aziende ubicate nelle zone di protezione;
- i. è vietata l'introduzione e l'immissione di selvaggina delle specie sensibili destinati al ripopolamento faunistico ed è altresì vietata la vendita ambulante di animali delle specie sensibili;
- j. sono vietati la movimentazione e il trasporto tra aziende, su strada, salvo che sulle strade private delle aziende, o su rotaia, di pollame, altri volatili in cattività, di pollastre, di pulcini di un giorno, di uova e di carcasse;
- k. è vietato il trasporto di carni di pollame dai macelli, dagli impianti di sezionamento e dai depositi frigoriferi ad eccezione:
 - I. delle carni che provengono da pollame allevato al di fuori delle zone di protezione e sono state conservate e trasportate separatamente dalle carni di pollame provenienti dalle zone di protezione;
 - II. delle carni che sono state prodotte almeno 21 giorni prima della data stimata della prima infezione in un'azienda all'interno di una zona di protezione e da allora sono state conservate e trasportate separatamente dalle carni prodotte in seguito.

Il divieto di cui alla presente lettera k) ed alla lettera j) non si applica tuttavia al transito su strada o rotaia attraverso la zona di protezione che non comporti operazioni di scarico o soste.

- l. in deroga ai punti k) e j), può essere richiesta alla Regione l'autorizzazione al trasporto diretto a un macello designato situato all'interno della zona di protezione, di sorveglianza o soggetta a restrizione del pollame proveniente da un'azienda situata nella zona di protezione e destinato alla macellazione immediata;
- m. in deroga ai punti k) e j), il Ministero, per il tramite della Regione, può autorizzare:
 - I. il trasporto diretto di pulcini di un giorno, provenienti da aziende ubicate all'interno della zona di protezione, a un'azienda o a un capannone di quell'azienda che siano ubicati sul territorio nazionale, al di fuori delle zone di protezione e sorveglianza;

- II. il trasporto diretto di pulcini di un giorno nati da uova provenienti da aziende ubicate nelle zone di protezione e sorveglianza a una qualsiasi altra azienda ubicata sul territorio nazionale, al di fuori delle zone di protezione e sorveglianza;
- III. il trasporto diretto di pollastre a un'azienda o a un capannone di quell'azienda nei quali non sia presente altro pollame e che siano ubicati preferibilmente all'interno della zona di protezione o sorveglianza;
- IV. il trasporto diretto di uova da cova da qualsiasi azienda a un incubatoio da essa designato («incubatoio designato») ubicato all'interno della zona di protezione o da un'azienda ubicata nella zona di protezione a qualsiasi incubatoio designato;
- V. il trasporto delle uova da consumo a un centro di imballaggio, a un centro per la fabbricazione di ovo prodotti, o per la distruzione.

C) Misure da applicare nella zona di sorveglianza (ZS) del Piemonte:

- a. è vietata la movimentazione di pollame, pollastre, pulcini di un giorno, uova all'interno della zona di sorveglianza salvo autorizzazione della Regione; tale divieto non si applica al transito su strada o rotaia attraverso la zona di sorveglianza che non comporti operazioni di scarico o soste;
- b. è vietato il trasporto di pollame, pollastre, pulcini di un giorno e uova verso aziende, macelli o centri di imballaggio o stabilimenti per la fabbricazione di ovoprodotti ubicati all'esterno della zona di sorveglianza.
- c. In deroga ai punti a) e b), la Regione può tuttavia autorizzare il trasporto diretto di:
 - I. pollame da macello a un impianto situato preferibilmente nella zona di protezione o sorveglianza;
 - II. pollastre destinate a un'azienda in cui non sia presente altro pollame e che sia ubicata, preferibilmente, all'interno delle zone di protezione e sorveglianza. L'azienda è sottoposta a sorveglianza ufficiale successivamente all'arrivo delle pollastre che restano nell'azienda di destinazione per almeno 21 giorni;
 - III. pulcini di un giorno: verso un'azienda o un capannone di tale azienda ubicati nel territorio nazionale, al di fuori delle zone di protezione e

sorveglianza purché vengano applicate opportune misure di biosicurezza, l'azienda sia sottoposta a sorveglianza ufficiale dopo il trasporto e i pulcini di un giorno restino nell'azienda di destinazione per almeno 21 giorni; oppure verso una qualsiasi altra azienda nel caso in cui si tratti di pulcini di un giorno nati da uova da cova di aziende avicole ubicate al di fuori delle zone di protezione e sorveglianza, purché l'incubatoio di partenza sia in grado di garantire, attraverso la propria organizzazione logistica e le condizioni operative in materia di biosicurezza, che dette uova non abbiano avuto alcun contatto con altre uova da cova o pulcini di un giorno di allevamenti avicoli delle citate zone, caratterizzati quindi da un diverso stato sanitario;

IV. uova da cova verso un incubatoio designato situato all'interno o all'esterno della zona di sorveglianza. Le uova da cova e i relativi imballaggi sono disinfettati prima della spedizione e deve essere garantita la rintracciabilità delle uova;

V. uova da tavola verso un centro di imballaggio designato, uova verso uno stabilimento per la fabbricazione di ovo prodotti previsto dall'allegato III, sezione X, capitolo II, del regolamento (CE) n. 853/2004 per essere manipolate e trattate conformemente all'allegato II, capitolo XI, del regolamento (CE) n. 852/2004, situato all'interno o all'esterno della zona di restrizione;

VI. uova destinate alla distruzione;

d. chiunque entri o esca dalle aziende deve rispettare opportune misure di biosicurezza volte a impedire la diffusione dell'influenza aviaria;

e. i veicoli e le attrezzature utilizzati per trasportare pollame o altri volatili in cattività vivi, carcasse animali, mangime, concime, liquami e lettiere, nonché qualsiasi altro materiale o sostanza potenzialmente contaminati sono puliti e disinfettati senza indugio;


f. non sono ammessi, senza l'autorizzazione del veterinario ufficiale, l'ingresso o l'uscita da un'azienda soggetta a restrizione di altri volatili in cattività o di mammiferi domestici. Tale limitazione non si applica ai mammiferi che abbiano accesso unicamente agli spazi riservati all'abitazione in cui essi:

1. non hanno contatti con il pollame o altri volatili in cattività dell'azienda;

2. non hanno accesso alle gabbie o alle zone in cui è tenuto il pollame o altri volatili in cattività dell'azienda
- g. aumenti della morbilità o della mortalità o cali significativi dei livelli di produzione nelle aziende sono immediatamente segnalati al veterinario ufficiale il quale svolge gli opportuni accertamenti;
- h. chiunque entri o esca dalle aziende deve rispettare opportune misure di biosicurezza volte a impedire la diffusione dell'influenza aviaria; il detentore degli animali tiene un registro di tutti i visitatori dell'azienda. Tale registro deve essere messo a disposizione del Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria competente che lo richiada;
- i. è vietata, salvo autorizzazione del veterinario ufficiale dell'Azienda sanitaria, la rimozione o lo spargimento della pollina;
- j. è vietata l'introduzione e l'immissione nel territorio di pollame o altri volatili destinati al ripopolamento faunistico;
4. Le misure di cui all'articolo 3 lettera B) vengono mantenute fino al 19 aprile 2017, mentre per le misure di cui all'articolo 3 lettera C) vengono mantenute fino al 28 aprile 2017.

Il Direttore del Dipartimento di Prevenzione

Dot. Giovanni Mezzano



Il Direttore Generale

Dot. Lorenzo Ardissoni

